Comune di Maddaloni

PROVINCIA DI CASERTA

Piazza Matteotti , 9 – C.A.P. 81024 Cod. Fisc.: 80004330611 – Partita IVA: 001369220618

Ordinanza n. 140 **del** 10/11/2017

DIVIETO DI COLTIVAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E LORO COMMERCIALIZZAZIONE NEI PRESSI DELL'EX CAVA DISMESSA, DENOMINATA *"MASSERIA MONTI"*.

I L Commissario Straordinario

Vista la comunicazione dell'ARPAC pervenuta al Comune in data 9/11/2017 dalla quale si evince che sono stati eseguiti campionamenti presso le fumarole presenti nel sito della ex Cava Monti, area rientrante nella perimetrazione dei Siti d'Interesse Nazionale "Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano", potenzialmente contaminati, nonché dei campionamenti presso i terreni circostanti il sito;

Rilevato che dagli esiti analitici forniti dal Laboratorio Multisito Inquinamento atmosferico, per il campione prelevato presso le fumarole, si riscontra la presenza di solventi aromatici con prevalenza di benzene, in concentrazioni molto elevate, nonchè significative concentrazioni di clorobenzene, cumene, n-esano, etilbenzene, stirene, trimetilbenzene , isobutilacetato, toluene, xilene,eptano;

Data la presenza di esercizi commerciali, campi coltivati con ortaggi e frutteti, e la presenza di una masseria con azienda zootecnica nelle vicinanze;

Considerato che sussistono fondati motivi per ritenere che il superamento delle soglie di legge dei solventi aromatici costituisce un rischio per l'igiene e la salute pubblica;

Ritenuto necessario, in virtù di quanto sopra esposto, interdire la coltivazione di prodotti agricoli e loro commercializzazione, nonché il pascolo in un raggio di 500 mt dal perimetro del sito di cava che è attualmente recintato ed interdetto all'accesso;

Visto l'art. 50, 5° comma del TUEL 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo n. 152/2006;

O R D I N A

in via cautelativa e per i motivi sopra espressi, di sospendere ***"AD HORAS"*** la coltivazione di prodotti agricoli e loro commercializzazione, nonché il pascolo in un raggio di 500 mt dal perimetro del sito di cava che è attualmente recintato ed interdetto all'accesso.
La presente ordinanza sarà valida fino a quando saranno state eliminate le cause dell'inquinamento e i rischi per la salute pubblica, con adozione di misure idonee che saranno stabilite nell'ambito di un tavolo tecnico con gli Enti preposti e le autorità sanitarie competenti , già convocate per il giorno 16/11/2017 presso il Comune di Maddaloni.

D I S P O N E:

1) di trasmettere copia della presente ordinanza alla Regione Campania – Settore Prov.le Ecologia di Caserta - alla Provincia di Caserta - Settore Ecologia - all'ARPAC di Caserta,- all'U.O.P.C. di

Maddaloni - al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. di Caserta, Al Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta;

2) di pubblicare sul sito web dell'Ente la presente ordinanza;
3) di diffondere la presente nelle consuete forme di comunicazione istituzionale;
4) di incaricare il Comando di Polizia Municipale e tutte le Forze dell'Ordine affinché facciano osservare la perfetta esecuzione della presente.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al T.A.R. di Napoli nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Il Dirigente Area Tecnica
arch. Vincenza Pellegrino

Il Commissario Straordinario
Basile